



## **COMUNE DI COLLEPASSO**

Provincia di Lecce

---

**REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLA  
COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DI IMPIANTI ALIMENTATI  
DA FONTI RINNOVABILI DA REALIZZARSI NEL  
TERRITORIO COMUNALE AGGIORNATO ALLA  
DELIBERAZIONE DELLA G.R. N. 416 DEL 10 MARZO 2011,  
AL D. LGS 03 MARZO 2011 N. 28 ALLA L.R. 24  
SETTEMBRE 2012 N. 25.**

**APPROVATO CON DELIBERA C.C. N.32 DEL 29.10.2012.**

---



## INDICE

<b>ARTICOLO 1</b> <i>Obiettivi generali</i>	<b>pag. 3</b>
<b>ARTICOLO 2</b> <i>Individuazione delle aree destinabili all'installazione degli impianti fotovoltaici</i>	<b>pag. 3</b>
<b>ARTICOLO 3</b> <i>Misure di mitigazione e/o neutralizzazione dell'impatto ambientale e paesaggistico</i>	<b>pag. 4</b>
<b>ARTICOLO 4</b> <i>Definizioni</i>	<b>pag. 5</b>
<b>4.1 - Edifici esistenti</b>	<b>pag. 7</b>
<b>4.2 - Edifici di nuova costruzione o manufatti da realizzare ex novo</b>	<b>pag. 11</b>
<b>4.3 - Serre fotovoltaiche</b>	<b>pag. 13</b>
<b>ARTICOLO 5</b> <i>Misure compensative ed oneri amministrativi</i>	<b>pag. 15</b>
<b>ARTICOLO 6</b> <i>Modalità di presentazione della s.c.i.a./d.i.a / domanda di autorizzazione</i>	<b>pag. 16</b>
<b>ARTICOLO 7</b> <i>Disposizioni finali</i>	<b>pag. 20</b>

## **Articolo 1 - Obiettivi generali**

Il presente Regolamento intende disciplinare i criteri di inserimento degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, e delle opere ed infrastrutture connesse, nel territorio comunale.

Ambito di applicazione del regolamento è rappresentato dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili da realizzare sul territorio comunale.

Obiettivo finale del regolamento è la disciplina delle fasi realizzative e di gestione degli impianti autorizzati ed autorizzabili dalle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali, al fine di individuare criteri idonei a garantire la tutela dell'ambiente naturale e del paesaggio, minimizzando gli impatti negativi derivanti dalla costruzione degli impianti, assicurando al contempo il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole e delle connesse attività turistiche in ambito comunale.

## **Articolo 2 - Individuazione delle aree destinabili all'installazione degli impianti fotovoltaici**

In linea con le previsioni del Regolamento regionale n. 24 del 30 dicembre 2010, avente ad oggetto l'individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili, e come previsto dal Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico 10 settembre 2010 "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", il Comune di Collepasso intende promuovere la tutela del proprio ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale.

Tale protezione risulta radicalmente incompatibile con l'insediamento, in aree diverse da quelle appositamente individuate, di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili, che, per dimensione e/o caratteristiche tecniche, inciderebbero negativamente sul tenore complessivo della "qualità di vita" degli abitanti di Collepasso.

Il Comune di Collepasso intende ribadire, nella valutazione di istanze autorizzative di impianti rinnovabili, quanto previsto dal Regolamento regionale n. 24/2010, in ossequio ai modi e alle forme previsti dalle Linee Guida nazionali, paragrafo 17, e sulla base dei criteri di cui

all'allegato 3 delle stesse Linee Guida.

In particolare, nel rispetto delle summenzionate disposizioni di legge a titolo esemplificativo, ad esito di apposita istruttoria e considerata la tipicità del territorio del Comune di Collepasso, dovranno considerarsi siti non idonei all'istallazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili i terreni agricoli che presentano particolari e significativi elementi vegetazionali, paesaggistici, ambientali e storici meritevoli di tutela.

Idonei saranno considerati i terreni appartenenti ad aziende agricole da utilizzare allo scopo principale, che intendono diversificare la fonte di reddito e garantire il mantenimento e lo sviluppo dell'attività principale che deve rimanere la produzione agricola nel rispetto a quanto previsto dalla L.R. 24 settembre 2012 n. 25.

Eventuali opere di urbanizzazione e/o di mitigazione necessarie o ritenute necessarie dall'Amministrazione Comunale, sia in aree classificate "D industriali artigianali" che "E verde agricolo", saranno a totale carico della ditta proponente l'impianto.

### **Articolo 3 - Misure di mitigazione o neutralizzazione dell'impatto ambientale e paesaggistico**

Al fine di preservare la naturale vocazione agricola del suolo su cui insistono gli impianti, l'installazione degli stessi sul terreno dovrà essere effettuata ricorrendo a tecnologie che, per quanto possibile, minimizzino l'impatto sul suolo.

Occorrerà, inoltre, limitare allo stretto indispensabile la realizzazione di opere fisse al suolo, ovvero opere che non siano poi agevolmente rimuovibili al termine di esercizio dell'impianto.

E' fatto divieto assoluto di diserbare la vegetazione presente sul suolo su cui insiste l'impianto meccanicamente o mediante utilizzo di prodotti chimici.

Nel caso di pannelli fotovoltaici, la pulizia degli stessi dovrà avvenire senza il ricorso a sostanze chimiche.

Le opere di realizzazione degli impianti non potranno in alcun modo alterare la pendenza naturale dei terreni né il loro assetto idrogeologico. Là dove assolutamente necessario, il livellamento dei terreni dovrà avvenire ricorrendo a materiali che non possano modificare in maniera irreversibile lo stato naturale ed idrogeologico del suolo.

Occorrerà prestare particolare cura all'impatto visivo degli impianti. Pertanto le recinzioni

degli stessi dovranno essere realizzate in modo tale da non creare impatto visuale e le stesse dovranno essere costituite da strutture leggere in rete metallica a maglia larga e delimitate da una apposita piantumazione autoctona.

Compatibilmente con le tecnologie disponibili, dovranno essere utilizzati impianti di modesta altezza.

In particolare, gli impianti fotovoltaici non dovranno essere visibili da una distanza superiore a 200 metri e dovranno prevedere specifiche opere di mitigazione visiva, ricorrendo a barriere arboree o arbustive autoctone, tenendo tuttavia conto delle normali panoramiche e paesaggi e della visibilità da strade e da ogni altro spazio pubblico, nonché della vicinanza ad edifici di interesse storico, artistico e culturale.

Sino all'approvazione da parte del nuovo PUG, coloro che intendano installare impianti fotovoltaici su immobili ad uso abitativo o commerciale dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

#### **Articolo 4 - DEFINIZIONI**

Innanzitutto si riportano alcune definizioni contenute nel D.M. 6 agosto 2010 "Disciplina degli incentivi del Conto Energia 2011 per impianti fotovoltaici" che, pur destinate a disciplinare la materia in termini di graduazione degli incentivi, risultano utili ai nostri fini:

- a) "impianto fotovoltaico realizzato su un edificio": è l'impianto i cui moduli sono posizionati sugli edifici (...) laddove per edificio si intende (ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412) "un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici". Ai sensi dell'Allegato 2, comma 2, del D.M. 6 agosto 2010, "non rientrano nella definizione di edificio le pergole, le serre, le tettoie, le pensiline, le barriere acustiche e le strutture temporanee comunque denominate". Possono invece rientrare nella definizione di impianti fotovoltaici

realizzati su un edificio i moduli installati in qualità di frangisole (Allegato 2 al D.M. 6 agosto 2010).

- b) La dizione "pergole" di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, è da intendersi riferita a strutture di pertinenza di unità a carattere residenziale, atte a consentire il sostegno di verde rampicante su terrazzi, cortili o giardini, con una ridotta superficie di copertura in pianta. Non rientrano in questa tipologia specifica quelle strutture realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, scollegati da edifici residenziali.
- c) La dizione "pensiline" di cui all'allegato 3 del D.M. 19 febbraio 2007, è da intendersi riferita a strutture accessorie poste a copertura di parcheggi o percorsi pedonali. Non rientrano in questa tipologia specifica quelle strutture realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, che risultano scollegate e non funzionali a strutture ad uso pubblico o ad edifici con qualsiasi destinazione d'uso.
- d) La dizione "tettoie" di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, è da intendersi riferita a strutture poste a copertura di ambienti esterni agli edifici formate da spioventi che poggiano sul muro degli edifici stessi.
- e) Le serre fotovoltaiche rientrano nelle tipologie di cui all'allegato 3 del D.M. 19 febbraio 2007 e sono costituite da strutture, di altezza minima dal suolo pari a 2m (1). nelle quali i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di manufatti adibiti, per tutta la durata dell'erogazione della tariffa incentivante, a serre dedicate alle coltivazioni agricole o alla floricoltura. La struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusura eventualmente stagionalmente rimovibile.
- f) "impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative" è l'impianto fotovoltaico che utilizza moduli e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici, e che risponde ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate nell'Allegato 4 al D.M. 6 agosto 2010;
- g) La dizione "frangisole" è da intendersi riferita a strutture collegate alle superfici verticali di edifici, atte a produrre ombreggiamento e schermatura di superfici

trasparenti sottostanti. La lunghezza totale dell'impianto non può superare il doppio della lunghezza totale delle aperture trasparenti.

Si precisa che le serre non equiparabili ad edificio cui si fa riferimento nella definizione riportata al punto a) sono da intendersi le serre mobili stagionali; si rimanda all' **Articolo 4.3** per maggiori chiarimenti in merito. Relativamente al termine "pertinenza", più volte riportato, questo è definito dal codice civile agli artt. 817 e 818 e su di esso esiste una cospicua giurisprudenza; sembra tuttavia ormai acclarato l'orientamento che definisce tali le aree destinate all'effettivo e concreto servizio ed ornamento di un edificio. In particolare si cita qui la sentenza di Corte di Cassazione n. 28530 del luglio 2009 sulla definizione di "pertinenza urbanistica": *si tratta di un opera preordinata ad una effettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di autonomo valore di mercato (.....) tale da non consentire una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede".*

#### **Articolo 4.1 - Edifici esistenti**

Nel caso di edifici e loro pertinenze, dotati di legittimi titoli abilitativi, l'intervento, comprensivo delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, può essere autorizzato attraverso semplice **comunicazione** nel caso questo sia assimilabile ad attività di edilizia libera, così come definito dall'articolo 11, comma 3, del [D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115](#) e DM 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, o attraverso denuncia di inizio attività (DIA).

I regimi autorizzativi cui sono soggetti i diversi tipi di interventi così come riassunti al punto 12.1 del [D.M. 10 settembre 2010](#) del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" sono:

12.1. I seguenti interventi sono considerati **attività ad edilizia libera** e sono realizzati previa **comunicazione** (.....), dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale:

- a) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del [D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115](#)):

- i. impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;
  - ii. la superficie dell'impianto non è superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;
  - iii. gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del [D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42](#) e s.m.i recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, del [D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115](#).
- b) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d) del [D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380](#)):
- i. realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze;
  - ii. aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto (vale a dire massimo di 200kw);
  - iii. realizzati al di fuori della zona A) di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;

Da quanto detto si evince che, sia nel caso a) che nel caso b) le condizioni devono verificarsi contemporaneamente perché l'intervento possa essere soggetto a semplice comunicazione; in sostanza: il caso a) comprende tutti gli impianti integrati nei tetti con la stessa inclinazione della falda, con superficie non superiore a quella del tetto e che non interessino nessuno dei beni individuati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio all'art. 10 (beni sottoposti a vincolo architettonico) o all'art. 134 (beni sottoposti a vincolo paesaggistico); **sono quindi esclusi gli impianti su copertura piana, qualora evidentemente aventi inclinazione diversa da quella di copertura;**

il caso b) comprende tutti gli impianti su edifici esistenti o loro pertinenze, su immobili non ricadenti in zone A di cui al [D.M. 2 aprile 1968, n. 1444](#) così come perimetrato nello strumento urbanistico vigente (Piano di Fabbricazione) e limitatamente agli impianti di potenza installata inferiore o uguale a 200 kW.

Da qui si deduce evidentemente che la maggior parte degli impianti fotovoltaici posti sulle coperture piane degli edifici possono essere considerati attività ad edilizia libera e quindi essere soggetti a semplice comunicazione soltanto se gli edifici non ricadono nelle suddette



zone A e se la potenza installata non è superiore a 200 kW.

Ai sensi del punto 12.2 dello stesso decreto sono invece autorizzabili con **denuncia di inizio attività** (DIA) le seguenti tipologie:

- a) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.1 aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del [D.M. 6 agosto 2010](#)):
  - i. moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici;
  - ii. la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati.
- b) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli di cui al paragrafo 12.1, e 12.2 lettera a), aventi capacità di generazione inferiore alla soglia indicata alla Tabella A allegata al [D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387](#), come introdotta dall'articolo 2, comma 161, della [L. 24 dicembre 2007, n. 244](#). (corrispondente, per gli impianti fotovoltaici, a 20 kW).

Riassumendo, nei casi in cui l'installazione di pannelli fotovoltaici avviene con inclinazione diversa dalla copertura, o l'impianto sia integrato ma l'edificio ricada nel campo di applicazione del [D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42](#), la realizzazione del impianto non può essere considerata attività ad edilizia libera e comporta quindi la presentazione di una DIA.

Anche verificandosi il caso di inclinazione uguale alla copertura e potenza non superiore a 200kW la DIA è richiesta quando si tratti di edifici ricadenti nei centri storici (zone A ai sensi del [D.M. 2 aprile 1968, n. 1444](#)); allo stesso modo è richiesta la DIA per pannelli posti su immobili ricadenti in zone vincolate ai sensi dell'art. articolo 134, del [D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42](#)

Si rammenta che, in tutti i casi, sia che si tratti di interventi di edilizia libera, sia che si tratti di interventi soggetti a DIA, se questi ricadono nel campo di applicazione del [D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42](#) e s.m.i recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", (art. 10 -beni sottoposti a vincolo architettonico o art. 134 -beni sottoposti a vincolo paesaggistico) dovranno comunque acquisire le relative autorizzazioni architettonica e paesaggistica, ai sensi rispettivamente degli artt. 22 e 146 del medesimo Codice. Lo stesso dicasi per gli interventi

ricadenti nel campo di applicazione di cui al Titolo II e al Titolo III delle NTA del Putt/P i quali dovranno acquisire le autorizzazioni ai sensi dell'art. 5.01 delle stesse NTA.

In merito alle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, si ricorda che, ai sensi dell'Allegato IV (punto 2, lettera c) alla Parte II del [D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#), gli impianti fotovoltaici con potenza complessiva superiore ad 1 MW" sono soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA. La normativa regionale in materia di VIA (LR 11/2001 e s.m.i.) stabilisce che le autorità competenti per tale procedura di verifica siano le Province. Inoltre, secondo la [L.R. 18 ottobre 2010, n. 13](#) contenente "Modifiche e integrazioni alla [L.R. 12 aprile 2001, n. 11](#) (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale)" la soglia di 1 MW a partire dalla quale è necessario sottoporre i progetti alla verifica di assoggettabilità risulta:

1. **ridotta a 500 kW** se gli interventi **ricadono anche parzialmente** in:
  - a. aree naturali protette ai sensi della [L. 6 dicembre 1991, n. 394](#) e della [L.R. 24 luglio 1997, n. 19](#), e siti della "Rete Natura 2000" (SIC e ZPS) di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;
  - b. beni paesaggistici di cui all'articolo 134, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
  - c. Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A, B e C del Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (PUTT/P) approvato con Del.G.R. 15 dicembre 2000, n. 1748;
  - d. zone agricole che gli strumenti urbanistici vigenti qualificano come di particolare pregio ovvero nelle quali sono espressamente inibiti interventi di trasformazione non direttamente connessi all'esercizio dell'attività agricola;
2. **ridotta** nelle aree dichiarate a elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 74 del [D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112](#) a
  - a. a 200 kW se l'intervento ricade contemporaneamente anche in una delle tipologie di aree di cui al punto precedente;
  - b. a 700 kW in tutti gli altri casi;
3. **innalzata** a 3 MW nel caso in cui gli impianti in parola siano realizzati interamente in siti industriali dismessi localizzati in aree a destinazione produttiva come definite

nell'articolo 5 del [D.M. 2 aprile 1968, n. 1444](#).

#### **Articolo 4.2 - Edifici di nuova costruzione o manufatti da realizzare ex novo**

Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici realizzati in edifici o manufatti da realizzare ex novo, la verifica di conformità dell'edificio o del manufatto rispetto alla normativa vigente in materia di edilizia e di urbanistica è da considerare comunque presupposto indispensabile per la realizzazione dell'opera. La previsione o meno di impianti fotovoltaici sulla copertura o in integrazione al manufatto, non può rappresentare un modo per superare la verifica di conformità alla normativa vigente in materia di regolamenti edilizi comunali, strumenti urbanistici e, più in generale, della normativa regionale e statale vigente.

Tutti i manufatti dovranno, per la loro realizzazione, essere sottoposti al rilascio dei titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente, essere realizzati conformemente alla disciplina dei Regolamenti edilizi e/o delle NTA degli strumenti urbanistici vigenti e, laddove ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 134 del [D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42](#) o del titolo II e III del Putt/p dovranno dotarsi di autorizzazione paesaggistica.

Al fine di dare uniformità alle autorizzazioni si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni di carattere generale sull'inserimento paesaggistico di tali manufatti, nello specifico:

1. **"impianto fotovoltaico realizzato su un edificio":**

si richiama la definizione di "fotovoltaico integrato" ([D.M. 19 febbraio 2007](#) come integrato dal [D.M. 6 agosto 2010](#) "Disciplina degli incentivi del Conto Energia 2011 per impianti fotovoltaici") secondo cui i moduli installati su tetto piano con il baricentro posto non oltre il livello del parapetto perimetrale costituiscono "impianto parzialmente integrato". Dunque, **ai fini di una migliore integrazione degli impianti con l'edilizia esistente**, sia pure in area urbana e al di fuori dei centri storici, onde evitare una proliferazione di superfici riflettenti che possono creare un notevole disturbo visivo, la realizzazione di pannelli su coperture piane di edifici esistenti non deve superare il parapetto, per consentire un sia pure limitato occultamento; allo stesso modo dovranno essere evitate le installazioni dei pannelli fotovoltaici sui torrioni degli edifici.

## **2. pergola:**

si tratta di un manufatto da realizzarsi in area già pavimentata di pertinenza di case unifamiliari in ambito urbano o agricolo; la estensione in superficie della pergola, essendo funzionalmente legata alla fruizione della abitazione, deve essere commisurata alla sua superficie abitativa ed esattamente non superiore al 30% della superficie coperta del fabbricato; deve inoltre essere strettamente connessa alla abitazione stessa, quindi adiacente o molto prossima alla abitazione e tale da armonizzarsi dal punto di vista architettonico con la costruzione esistente; parte della superficie (non inferiore al 50%) deve comunque essere coperta da rampicanti e/o da altre piante verdi atte a fare ombra nella stagione estiva; i ritti saranno realizzati preferibilmente in muratura o, se congruenti con l'edificio esistente, in tubolare di acciaio (tale da consentire il peso strutturale dei pannelli) essendo la struttura in legno, spesso utilizzati in modo indifferenziato risultando del tutto estranea alla tradizione costruttiva locale;

## **3. tettoia:**

valgono le stesse considerazioni fatte per la pergola, in maniera più rigorosa, considerando la più stretta integrazione fra l'edificio esistente ed il manufatto da realizzarsi. Anche in questo caso la tettoia deve integrarsi con lo stile architettonico della costruzione esistente, oltre che con il paesaggio circostante; la sua estensione sarà commisurata alla estensione della abitazione e ad una ben definita fruizione;

## **4. pensiline fotovoltaiche:**

trattandosi di copertura di parcheggi o di percorsi pedonali, sono da realizzarsi prevalentemente in aree industriali, distributori di carburante o anche in prossimità di strutture ricettive o di edifici pubblici; anche qui deve porsi un problema di inserimento nel paesaggio che, con ogni evidenza, diventa particolarmente sensibile laddove si tratta di aree non urbanizzate o, come nel caso di alberghi o strutture turistico-ricettive, di aree in cui la fruizione del paesaggio e degli ambienti naturali costituiscono elemento essenziale. Pertanto in tali situazioni una particolare attenzione dovrà essere posta a riguardo della armonizzazione di tali pensiline nel

contesto paesaggistico di riferimento, ponendo cura ai materiali utilizzati, al posizionamento rispetto a visuali paesaggistiche di interesse, alla possibile collocazione in aree verdi, al materiale utilizzato per la pavimentazione.

Risulta evidente che pannelli fotovoltaici installati a due o tre metri dal suolo, che non svolgono alcuna funzione specifica in relazione ad alcun edificio, ma realizzati in aperta campagna, non possono essere autorizzati. Il suolo al di sotto dell'impianto subisce delle alterazioni per quanto attiene al microclima, al ruscellamento superficiale e spesso anche alla morfologia, che interferiscono significativamente con l'uso agricolo, oltre ad aggravare l'impatto visivo e paesaggistico rispetto al posizionamento al suolo

#### **Articolo 4.3 - Serre fotovoltaiche**

Un breve approfondimento riguarda la tipologia di impianto fotovoltaico realizzato su serre agricole. La Regione Puglia ha previsto con la [L.R. 11 settembre 1986, n. 19](#) "Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre" una specifica disciplina normativa a cui attenersi per la realizzazione di tali strutture. La serra secondo art. 2 comma 1 è *"ogni impianto che realizzi un ambiente artificiale mediante speciali condizioni di luce, temperatura ed umidità per le colture intensive ortofloricole o per la preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante"*, secondo il comma 2 le "serre" *"devono avere struttura portante in ferro e pareti e superfici di copertura in vetro o materiali similari"*, i quali devono evidentemente possedere le stesse caratteristiche di trasparenza del vetro. In particolare l'art. 4 fornisce alcuni parametri dimensionali che devono essere rispettati. L'autorizzazione a realizzare serre deve inoltre rispondere ai requisiti agronomici della citata legge ed essere corredata dal **"parere sulla idoneità dell'intervento ai fini dello sviluppo agricolo della zona"** rilasciato dagli Uffici provinciali del Servizio Agricoltura della Regione Puglia competenti per territorio. Infatti, come specificato al secondo comma dell'art. 6, "il rilascio della concessione è connesso alla specifica destinazione dell'uso agricolo dei manufatti e pertanto gli stessi non possono essere destinati a diversa utilizzazione". Anche per tali costruzioni è necessaria una distinzione:

- a. nel caso di serra già esistente con i relativi titoli abilitativi legittimamente acquisiti, la realizzazione di impianti fotovoltaici da sovrapporre o integrare alla

costruzione può ritenersi edilizia libera, sempre che non rientri nelle definizioni prima dette e che non alteri le caratteristiche dimensionali e d uso relative alla normativa che definisce la serra; con riferimento alle caratteristiche d uso appare opportuno evidenziare che queste sono direttamente correlate al mantenimento di una elevata capacità agricola della serra intesa, in termini di potenziale produttivo, quale capacità di produzione quanti-qualitativa superiore a parità di condizioni a quella del campo aperto; tale capacità è direttamente influenzata dalla quantità e qualità della luce che attraversa la copertura, che deve essere la maggiore possibile, il più possibile uniforme e garantita per il maggior numero possibile di ore giornaliere;

- b. nel caso di serra adibita ad uso agricolo da realizzarsi ex novo su cui viene realizzato un impianto fotovoltaico, questo deve avvenire nel rispetto della [L.R. 11 settembre 1986, n. 19](#) e degli strumenti urbanistici vigenti.

Secondo l'art. 5 della citata legge non è, comunque, consentita la costruzione di serre:

- a. nelle zone boscate ed in quelle soggette a vincolo forestale;
- b. nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1397 e del DM 21 novembre 1984;
- c. in tutte le zone non tipizzate agricole nello strumento urbanistico (P.d.F.)

Per quanto attiene ai titoli abilitativi, il [D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380](#) art. 6 definisce i casi di attività edilizia libera, riportando al comma e) *le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola, (...) fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali (.) nonché le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al [D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42](#)*. Tuttavia lo stesso [D.M. 6 agosto 2010](#) art. 20 comma 5 definisce *"serre fotovoltaiche quelle nelle quali i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di manufatti adibiti, per tutta la durata dell'erogazione della tariffa incentivante, a serre dedicate alle coltivazioni agricole o alla floricoltura. La struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusura eventualmente stagionalmente rimovibile"*.

Le serre fotovoltaiche in quanto "fisse" ed ancorate al terreno con struttura rigida, non possono avere i caratteri di stagionalità di cui al [D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380](#) e quindi non possono in alcun modo rientrare nella attività edilizia libera.

#### **Articolo 5 - Misure compensative ed oneri amministrativi**

Il Comune di Collepasso, nel pieno rispetto della vigente normativa, considera che il rilascio di autorizzazioni relative ad impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile debba dar luogo a misure compensative che costituiscano un ristoro, di natura non meramente patrimoniale, per l'utilizzo delle risorse naturali che insistono nel territorio comunale.

A tale scopo l'Amministrazione comunale sottoporrà a coloro che intendano ottenere autorizzazioni finalizzate alla realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, interventi di miglioramento della qualità di fruizione del bene pubblico da parte della cittadinanza (quali, a titolo meramente esemplificativo: il rifacimento di manti stradali, il miglioramento, rifacimento o completamento dell'arredo urbano, la valorizzazione di particolari risorse naturali, ecc.), interventi di efficientamento energetico (quali, a titolo meramente esemplificativo: l'installazione di pannelli fotovoltaici su tetti pubblici, la sostituzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche comunali, ecc.) o altri interventi ritenuti idonei.

Il valore delle suddette misure compensative dovrà essere commisurato al valore del realizzando investimento, non aggravare eccessivamente le eventuali prescrizioni tecnico/economico/ambientali che accompagneranno la specifica autorizzazione e non potrà, in nessun caso, superare il 3% dei proventi (da considerare comprensivi degli incentivi così come previsti dalla legge) derivanti dalla valorizzazione annua dell'energia elettrica prodotta dall'impianto.

Laddove la definizione delle misure compensative non possa avvenire in sede di conferenza dei servizi, come prevista dal D. Lgs. 387/03, le stesse saranno determinate in contraddittorio tra il titolare dell'autorizzazione e l'Amministrazione comunale, prima del rilascio dell'autorizzazione stessa e sarà sottoscritta apposita convenzione.

Qualunque proponente dovrà remunerare lo svolgimento dell'attività istruttoria svolta dagli

organi comunali e relativa al rilascio di una qualsiasi attività/autorizzazione secondo le seguenti modalità:

- Versamento dei diritti di Segreteria, tramite c/c postale n° 13740733, per un importo pari a:

Importo €	Potenza Impianti KW
<b>€ 70,00</b>	Per qualsiasi attività/autorizzazione
<b>€ 10 a Kw</b>	Per impianti da 6,01 Kw a 500,00 Kw
<b>€ 5.500,00</b>	Impianti superiori a 500 KW

Per il parere di competenza, l'esame e gli atti consequenziali, relativi alla DIL di cui alla L.R. n. 25 del 09/10/2008, i proponenti dovranno versare un ulteriore somma di € 3.000,00.

#### **Articolo 6 - Modalità di presentazione della S.C.I.A./D.I.A / Domanda di Autorizzazione**

- 1) La S.C.I.A./D.I.A per la realizzazione e la costruzione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché per le opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio, deve essere redatta secondo gli schemi in vigore al momento della presentazione ed indirizzata:
  - a. al SUE del Comune di Collepasso (Sportello Unico per l'Edilizia) per impianti "scambio sul posto" e comunque non superiore a 200Kw;
  - b. al SUAP del Comune di Collepasso (Sportello Unico per le Attività Produttive) per impianti superiore a 200Kw;
- 2) Il proponente l'installazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica con annesso infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio, come indicato all'art. 3 della L.R. 21 ottobre 2008, n. 31, e con potenza elettrica nominale fino ad 1 Mwp, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori deve presentare al Comune di Collepasso la D.I.A. accompagnata da una relazione dettagliata a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, alle norme ambientali vigenti, il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie, nonché le norme del presente regolamento.



Nello specifico la **Documentazione necessaria alla valutazione dell'impianto** sarà costituita da:

**a. Documentazione tecnica necessaria alla valutazione dell'impianto da allegare alla domanda di S.C.I.A./D.I.A /Autorizzazione:**

**A1)** Relazione tecnico-economica e cronoprogramma di cantierizzazione, attivazione, produzione e gestione dell'impianto, dal quale si evinca anche il valore dell'impianto e delle infrastrutture annesse e connesse, che asseveri, da parte del progettista abilitato, la conformità delle opere da realizzare ai sensi dell'art. 23 del DPR 380/2001 e s.m.i.;

**A2)** Inquadramento urbanistico dell'area corredato di stralcio aereofotogrammetrico in scala 1:5000 e di ortofoto in scala 1:10.000 o inferiore, stralcio catastale in scala 1:2000, nonché di stralci planimetrici riportanti il quadro vincolistico dello strumento urbanistico generale vigente, nonché i vincoli rivenienti gli Ambiti Territoriali Distinti e gli Ambiti Territoriali Estesi del PUTT/P in scala 1:5000, vincoli rivenienti dall'Autorità di Bacino;

**A3)** Progetto definitivo completo degli elaborati indicati agli articoli 26/34 del D.P.R. 544/99 con riferimento all'impianto, alle opere connesse ed alle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dello stesso, in scala non inferiore a 1:500 e comunque idonea a rappresentare l'intervento, con indicazione delle strade di accesso e classificazione della medesima, nonché delle quote, distanze dai confini, i nomi dei proprietari confinanti, la posizione dell'impianto rispetto al lotto, la distanza tra gli impianti esistenti, sistema infrastrutturale di collegamento alla rete elettrica principale, documentazione fotografica;

**A4)** Progetto relativo alla recinzione con particolari costruttivi riferiti anche all'accesso (scala 1:100) e alle opere di mitigazione lungo la recinzione;

**A5)** Particolare costruttivo del pannello fotovoltaico, debitamente quotato (scala 1:100);

**A6)** Particolare costruttivo delle opere per il fissaggio dei pannelli sul terreno

(scala 1:100);

**A7)** Progetto inerente il posizionamento sul lotto delle cabine elettriche debitamente quotate con disegni illustranti le cabine medesime ( scala 1:100) ;

**A8)** Verifica planimetrica dell'area di ingombro dell'impianto da realizzare rispetto alla superficie effettivamente occupata, per tutti gli impianti da installarsi in zone tipizzate urbanisticamente come zona " E " agricola dal vigente strumento urbanistico;

**A9)** Progetto degli impianti (art. 110 del D.P.R. 380/2001) e/o dichiarazione motivata del tecnico, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in merito alla non necessità dello stesso;

**A10)** Elaborato ai sensi dell'art. 6 del R.R. 06/2006 che indichi il bilancio di produzione (espresso in metri cubi) di materiale di scavo e/o da demolizione e/o di rifiuti;

**b. Documentazione Amministrativa da allegare all'istanza di S.C.I.A./D.I.A / Autorizzazione:**

**B1)** Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, come modificato dall'art. 49 del testo unico di cui al DPR 14.11.2002, n. 313, e art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445:

- Avere la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la compiuta realizzazione dell'intervento;
- Essere a conoscenza delle indicazioni ed obblighi riportati nel presente regolamento;

**B2)** Certificato antimafia ai sensi del D.P.R. 268/98 dei proponenti e del proprietario;

**B3)** Certificato del competente Ufficio Provinciale per l'Agricoltura - Ufficio coltivazioni arboree della Regione Puglia - circa l'inesistenza di colture agrarie arboree pluriennali o di pregio, ovvero perizia giurata da parte di un professionista abilitato nello specifico campo che attesti quanto precedentemente riportato, in ordine agli impianti da installarsi in zone tipizzate urbanisticamente come " Zona Agricola E";

**B4)** Documentazione rilasciata dalla Società distributrice interessata, attestante l'assegnazione del punto di connessione dell'impianto da realizzare alla rete elettrica e le relative modalità di collegamento;

**B5)** Nulla-osta alla realizzazione di linee elettriche e cavidotti, rilasciato dal competente Ispettorato del Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero delle Comunicazioni) rilasciato ai sensi degli artt. 95, 97 e 98 del D.Lgs. n. 259/2003);

**B6)** Dichiarazione, resa dal progettista dell'intervento ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di insussistenza di vincoli ambientali, paesaggistico-territoriali, urbanistici, del patrimonio storico-artistico, della salute, della pubblica incolumità, idrogeologico, della navigazione area ;

**B7)** Nulla-osta, ovvero documentazione attestante l'avvenuta trasmissione della richiesta inoltrata ai differenti Enti o Settori competenti al rilascio dei Nulla-Osta o Pareri;

**B8)** L'atto di impegno alla sottoscrizione della convenzione di cui al precedente art. 4 del presente regolamento;

**B9)** Titolo di proprietà ovvero i titoli reali di utilizzo dei terreni (sia per le aree da destinare esclusivamente all'installazione degli impianti, sia per le aree interessate dalle infrastrutture) ovvero titolo reale di utilizzo dei suoli, per un periodo di validità pari al termine di obsolescenza dell'impianto da determinarsi attraverso un cronoprogramma di cantierizzazione, attivazione, produzione e gestione dell'impianto stesso;

**B10)** Certificato comunale attestante la destinazione urbanistica delle aree interessate dall'intervento;

**B11)** Indicazione del nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori congiuntamente alla presentazione del DURC e della documentazione di cui all'art. 90 del D.Lvo 81/2008;

**In particolare si precisa:**

**1)** L'assenza di un qualsiasi documento obbligatorio rende inefficace la

**S.C.I.A./D.I.A.;**

- 2) La sussistenza del titolo è provata con la copia della **S.C.I.A. / D.I.A.** da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, autorizzazioni di carattere ambientale, nulla-osta, pareri, nonché atti di assenso eventualmente necessari, come ad esempio Pareri e Nulla-Osta di competenza nel caso di intercettazione delle infrastrutture comunali e/o sovracomunali.
- 3) Qualora l'impianto e le opere in oggetto dell'intervento siano sottoposte ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via delegata, alla stessa Amministrazione Comunale, l'inizio dei lavori è subordinato all'effettivo rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la comunicazione/denuncia è priva di effetti;
- 4) Qualora l'impianto e le opere oggetto dell'intervento siano sottoposte ad un vincolo la cui tutela non compete all'Amministrazione Comunale o comunque a pareri di Enti diversi, occorre allegare alla **S.C.I.A. / D.I.A.** il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela e/o al rilascio del relativo parere.

**Articolo 7 - Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si farà riferimento alle Leggi Nazionali e Regionali nonché a Regolamenti e Circolari regolanti la materia.

Il presente regolamento entrerà in vigore con decorrenza dalla data di esecutività della delibera di approvazione.